

**CAPITOLATO TECNICO
PER IL SUB- AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI LINEA A CARATTERE MARGINALE
DA PARTE DELLA SOCIETA' UNICA ABRUZZESE DI TRASPORTO (TUA) SPA**

Lotti:

1. Servizio urbano di Francavilla al mare
2. Servizio urbano di Penne
3. Servizi interurbani nell'area vestina
4. Servizi interurbani Castelnuovo Vomano/Castellalto
5. Servizi interurbani Pescocostanzo/Roccaraso
6. Servizi interurbani Pizzoferrato
7. Servizi bacino di Gissi
8. Servizi bacino di Ateleta
9. Servizio urbano di Altino e di Sant'Eusanio del Sangro
10. Servizi interurbani nell'aquilano Castel del Monte/Campotosto/Capestrano
11. Servizi interurbani nella marsica Aielli/Tagliacozzo/Pescina
12. Servizi interurbani Roseto (Cologna)
13. Servizi interurbani Tocco Casauria/Torre de'Passeri
14. Servizi interurbani Scanno

IL GESTORE DEI TRASPORTI AREA EXTRAURBANA
(Carola Di Paolo)

IL GESTORE DEI TRASPORTI AREA METROPOLITANA
(Raffaele Piscitelli)

IL DIRIGENTE ACQUISTE E APPALTI
(Paolo Marino)

IL DIRETTORE DELL'ESERCIZIO
IL DIRETTORE GENERALE
(Maxmilian Di Pasquale)

Capitolato in data 22.02.2021
aggiornato in data 26.03.2021

SOMMARIO

1. Disposizioni e Informazioni Generali
2. Operazioni Straordinarie di Impresa
3. Oggetto dell'Appalto
4. Durata dell'Accordo
5. Corrispettivi del Sub-Affidamento
6. Cauzione definitiva all'Appalto
7. Obblighi Generali del Sub Affidatario
8. Obblighi del Sub Affidatario relativi al Personale
9. Obblighi del Sub Affidatario relativi al Parco Mezzi da utilizzare
10. Variazioni al Programma di Esercizio
11. Subentro di TUA nell'effettuazione del Servizio in Caso di Inadempimento da Parte del Sub Affidatario
12. Servizi Minimi Essenziali in Caso di Sciopero
13. Direzione di Esercizio
14. Responsabilità del Sub Affidatario per la gestione del Servizio
15. Sorveglianza sull'Esercizio
16. Obblighi del Sub Affidatario in caso di Sinistri
17. Tassa di Proprietà
18. Titoli di Viaggio
19. Approvvigionamento dei Titoli di Viaggio
20. Verifiche dei Titoli di Viaggio
21. Ricavi da traffico
22. Resoconti e Statistiche
23. Fatturazione e Pagamenti
24. Modifica del corrispettivo chilometrico per variazioni al servizio richieste da TUA
25. Divieto di Sub Appalto
26. Clausola Risolutiva Espressa per inadempimento del Sub Affidatario
27. Risoluzione della Convenzione per inadempimento di TUA
28. Penali
29. Espressa Rinuncia alla Richiesta Danni e Ristoro
30. Recesso dal Rapporto Contrattuale
31. Referente unico
32. Carta dei Servizi - standard dei servizi
33. Clausola di Riserva sulla Validità del Contratto
34. Contenzioso
35. Esclusione dell'I.V.A. sulle Penali e sulle Garanzie Fideiussorie
36. Spese del Contratto e Registrazione
37. Reciproco obbligo di rispettare la regolamentazione che emaneranno Stato e/o Regione - clausole finali
38. Griglia di attribuzione punteggio tecnico

Art. 1 – DISPOSIZIONI E INFORMAZIONI GENERALI

— la Società Unica Abruzzese di Trasporto (TUA) s.p.a., di seguito TUA, è affidataria della Regione Abruzzo di autolinee di trasporto pubblico nell'ambito del bacino di traffico regionale;

— TUA opera in presenza di contratto di servizio “in house providing” 2018-2027 deliberato dalla Giunta Regionale con atto n. 539 del 29/09/2017

— l'art. 18 comma 2 del citato contratto di servizio tra TUA e Regione Abruzzo consente lo svolgimento del servizio in sub affidamento per percorrenze chilometriche non superiori al 20% del totale

— TUA realizza una percorrenza del servizio automobilistico annua pari a circa 28.724.146 bus*km, dei quali 5.744.000 circa possono essere realizzati in regime di sub affidamento.

TUA ha previsto il ricorso al sub affidamento in modo uniforme su tutto il territorio regionale per i servizi a domanda debole, con l'intento di lasciare invariati i livelli di servizio erogati a favore degli utenti.

La Giunta regione, con DGR 439 del 29 luglio 2019, ha autorizzato il ricorso alle procedure di sub affidamento per una quota pari al +6,71% dei km esercitati in base al contratto “in house providing” (rif. art. 18 comma 2).

Art. 2 - OPERAZIONI STRAORDINARIE DI IMPRESA

Ai fini di quanto disciplinato dal presente Capitolato, si considerano straordinarie le seguenti operazioni effettuate dall'appaltatore:

- cessione o affitto di azienda o rami di azienda
- trasformazione, fusione o scissione di società
- cambiamento di ragione o denominazione sociale

Ciascuna di dette operazioni ha effetto nei confronti di TUA, ovvero il Contratto d'appalto continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo:

- il possesso da parte del cessionario, dell'affittuario, ovvero del Soggetto risultante da una delle operazioni suddette dei requisiti di cui all'art. 80 D.lgs. 50/16 unitamente al possesso di tutti i requisiti di carattere finanziario economico tecnico e professionale posti alla base dell'aggiudicazione;
- che il possesso da parte del cessionario, dell'affittuario, ovvero del Soggetto risultante da una delle operazioni suddette abbia proceduto nei confronti di TUA:

1. ad inviare formale comunicazione con la quale si informa dell'avvenuta operazione straordinaria, dell'impegno a voler subentrare nell'appalto oggetto del presente Capitolato tecnico ed accettare, conseguentemente, tutte le condizioni che disciplinano l'appalto medesimo;
2. ad inviare il certificato di iscrizione al Registro delle Imprese del Soggetto risultante dalle operazioni straordinarie sopra citate;
3. ad inviare le dichiarazioni necessarie ad attestare il possesso dei requisiti necessari sopra citati;

4. a comunicare il nominativo del nuovo Responsabile dell'Appalto, di cui all'art. 31 del presente Capitolato tecnico;

5. a provvedere alla costituzione di una nuova garanzia fideiussoria secondo le modalità indicate all'art. 6 del presente Capitolato.

In caso contrario, TUA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il Contratto, come espressamente indicato all'art 27 del presente Capitolato tecnico e facendo comunque salvo quanto previsto dalla normativa vigente in merito al diritto di recesso dal contratto.

Nel caso in cui intervengano le operazioni straordinarie sopra indicate, il Contratto, fatto salvo l'obbligo del cessionario, dell'affittuario, ovvero del Soggetto risultante da una delle suddette operazioni di procedere alle comunicazioni di cui ai precedenti punti da 1 a 5, continua automaticamente a produrre i suoi effetti, fatto salvo il possesso da parte del cessionario, dell'affittuario, ovvero del Soggetto risultante da una delle operazioni, di tutte le capacità organizzative, finanziarie ed economiche che sono state alla base dell'aggiudicazione del Contratto da parte del Committente e il buon esito della certificazione prefettizia antimafia con riferimento Soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione.

E' vietata la cessione del contratto, salvo i casi previsti dalla legge.

Art 3. OGGETTO DELL'APPALTO

Costituisce oggetto del presente Capitolato tecnico il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea a carattere marginale da parte della TUA. La TUA, in particolare, intende affidare alla ditta aggiudicataria della gara ad evidenza pubblica il sub affidamento di corse appartenenti a linee marginali di TPL dettagliatamente individuate nell' allegato 1 al presente Capitolato, che ne costituiscono parte integrante.

Detto programma di esercizio può essere integrato dalla TUA, nel periodo di validità del contratto che andrà a stipularsi.

L'Allegato 1 comprende il programma di esercizio, che riporta i percorsi dei servizi oggetto del sub affidamento, la definizione quantitativa del numero delle corse per ciascun percorso individuato, il loro periodo ed i giorni di effettuazione, gli orari di partenza, il totale annuo dei chilometri programmati per l'effettuazione del servizio. Esso comprende inoltre i prospetti orari delle corse oggetto del sub affidamento, con indicate le fermate principali.

Il sub affidamento prevede l'effettuazione di presunti complessivi km annui di seguito indicati:

lotto	Bacino di	Unità territoriale TUA di riferimento	Km/anno	Km nel periodo (9 mesi)
1	SUF FRANCAVILLA	PESCARA	59.944	44.958
2	SUP PENNE	PESCARA	94.153	70.615
3	AREA VESTINA	PESCARA	173.201	129.901
4	CASTELNUOVO VOMANO / CASTELLALTO	TERAMO	81.644	61.233
5	PESCOCOSTANZO / ROCCARASO	SULMONA	93.875	70.406
6	PIZZOFERRATO	LANCIANO	192.096	144.072

7	GISSI SERVIZIO URBANO E INTERUBANO	LANCIANO	136.670	102.502
8	ATELETA servizio urbano e interurbano per Villa Santa Maria	LANCIANO	68.182	51.137
9	Servizio urbano di Altino e di Sant'Eusanio del Sangro	LANCIANO	80.155	60.117
10	Servizi interurbani nell'aquilano Castel del Monte/Campotosto/Casamaina	L'AQUILA	226.279	169.710
11	Servizi interurbani nella marsica Aielli/Tagliacozzo/Pescina Capistrello	AVEZZANO	50.045	37.534
12	Servizi interurbani Roseto (Cologna)	GIULIANOVA	97.937	73.453
13	Servizi interurbani Tocco Casauria/Torre de'Passeri	SULMONA	95.796	71.847
14	Scanno-Sulmona, Scanno-Villalago estive, Scanno-Frattura	SULMONA	23.146	17.360

Tabella 1

I km e le corse sono dettagliatamente indicati nei Programmi d'Esercizio dell'Allegato 1. La TUA si riserva una tolleranza di più o meno il 20% sul totale dei chilometri da produrre rispetto alla stima base senza che questo comporti variazioni sul corrispettivo chilometrico pattuito. Le variazioni di esercizio superiori al 10%, e comunque non entro il 20%, saranno comunicate 60 giorni prima. In caso di superamento dei valori di tolleranza, il corrispettivo sarà ricontrattato a norma del successivo art. 24 del presente capitolato.

Art. 4. DURATA DELL'ACCORDO

L'accordo, per il singolo lotto, ha decorrenza nove mesi dal 01/05/2021 al 31/01/2022.

Art. 5. CORRISPETTIVI DEL SUB-AFFIDAMENTO

Per l'effettuazione del servizio oggetto del sub-affidamento TUA pagherà al sub affidatario, per ogni chilometro convenzionale la somma di seguito indicata alla quale dovrà essere sottratto il ribasso che la ditta aggiudicataria avrà offerto in sede di gara, oltre IVA, se dovuta, come per legge:

€ 1,70 diconsi euro uno e settanta centesimi per ciascun km prodotto nei giorni di servizio di TPL, dei quali 0,01 per oneri di sicurezza, non soggetti a ribasso.

Per il computo del chilometraggio si fa riferimento ai programmi di esercizio indicati nell'Allegato 1, salvo i maggiori o minori chilometri effettivamente percorsi e documentati in conseguenza di variazioni al programma di esercizio richieste per esigenze di servizio da TUA o da circostanze di forza maggiore o di sciopero.

Il corrispettivo è da considerarsi invariabile per oscillazioni del + o - 20% rispetto i km annui calcolati nel programma di esercizio allegato.

Il valore massimo convenzionale dell'appalto, riferito al periodo di validità del capitolato e comprensivo della tolleranza del + 20%, è pari a:

lotto	Bacino	Km fino al 31.01.2022 + 20%
1	Servizio urbano di Francavilla al mare	53.950
2	Servizio urbano di Penne	84.738
3	Servizi interurbani nell'area vestina	155.881
4	Servizi interurbani Castelnuovo Vomano/Castellalto	73.480
5	Servizi interurbani Pescocostanzo/Roccaraso	84.487
6	Servizi interurbani Pizzoferrato	172.886
7	Servizi urbani e interurbani di Gissi	123.003
8	Servizi urbani e interurbani di Ateleta	61.364
9	Servizio urbano di Altino e di Sant'Eusanio del Sangro	72.140
10	Servizi interurbani nell'aquilano Castel del Monte/Campotosto/Casamaina	203.651
11	Servizi interurbani nella marsica Aielli/Tagliacozzo/Pescina Capistrello	45.040
12	Servizi interurbani Roseto (Cologna)	88.144
13	Servizi interurbani Tocco Casauria/Torre de'Passeri	86.216
14	Servizi Scanno-Sulmona, Villalago, Frattura	20.832

Tabella 2

Art. 6. CAUZIONE DEFINITIVA ALL'APPALTO

L'aggiudicatario dovrà, all'atto della stipula del contratto e comunque non oltre il 10° giorno dall'aggiudicazione definitiva, costituire a beneficio di TUA S.p.a. una cauzione definitiva di importo pari al 10% del valore di aggiudicazione nei modi previsti dall'art. 103 D.Lgs. 50/16. La cauzione dovrà essere costituita con le modalità previste per la cauzione provvisoria. La cauzione resta vincolata fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali.

Resta salvo per TUA l'esperimento di ogni altra azione nel caso la cauzione si rivelasse insufficiente.

La Ditta si impegna a reintegrare la cauzione quando la stessa venga parzialmente escussa durante l'esecuzione del contratto.

In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese della ditta aggiudicataria, trattenendone l'importo dagli eventuali crediti vantati dalla ditta aggiudicataria nei confronti di TUA S.p.A.

La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 entro i termini previsti determina la revoca dell'affidamento del servizio e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 11 del Disciplinare di gara da parte dell'ente aggiudicatore, indipendentemente dall'azione per danni che potrà essere promossa da TUA, potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

La cauzione definitiva è prestata a garanzia di tutti gli impegni contrattuali; in caso di inadempimento della Ditta, sarà incamerata, fatta salva la facoltà di richiedere l'esecuzione o la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno.

Art. 7. OBBLIGHI GENERALI DEL SUB AFFIDATARIO

Il sub affidatario si obbliga:

- a. a svolgere, con organizzazione delle strutture necessarie e con gestione a proprio rischio, il suddetto servizio di linea, rispettando la disciplina della vigente normativa in materia di trasporto pubblico di persone, nonché tutte le condizioni prescritte a carico della TUA e contenute nel contratto di servizio in essere tra Regione Abruzzo e TUA (Allegato 2), che costituisce parte integrante della presente convenzione;
- b. a rispettare le disposizioni di TUA in tema di programma di esercizio e relative variazioni preventivamente rese note, e di attenersi alle disposizioni di volta in volta impartite dal personale TUA preposto alla programmazione, realizzazione e controllo del sistema di trasporto pubblico, con il quale è tenuto a collaborare;
- c. a dotare il proprio personale o i propri mezzi di cronotachigrafo per la registrazione dei chilometri effettivamente percorsi;
- d. A rispettare rigorosamente tutte le disposizioni di legge e regolamentari relative alla sicurezza ed alla regolarità e qualità del servizio. Il sub affidatario risponde quindi a titolo personale e diretto di tutte le violazioni alle norme del vigente Codice della Strada, impegnandosi a sollevare TUA da qualsiasi sanzione eventualmente comminata a tale titolo, provvedendo direttamente al pagamento;
- e. a dare comunicazione tempestiva a TUA, telefonando all'ufficio competente e facendo seguito nella giornata con e-mail di qualsiasi disservizio o irregolarità nell'espletamento dell'esercizio e di qualsiasi sostituzione di emergenza dell'autobus o minibus nell'espletamento del servizio.
- f. Ad adottare il protocollo SARS Cov2 adottato da TUA ed allegato al presente capitolato.

Art. 8. OBBLIGHI DEL SUB AFFIDATARIO RELATIVI AL PERSONALE

Per la conduzione degli autobus, l'Appaltatore si obbliga ad utilizzare personale dipendente inquadrato con il CCNL AUTOFERROTRANVIERI.

L'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente nei confronti dei lavoratori dipendenti, le condizioni contrattuali, normative e retributive del CCNL adottato. Inoltre l'Appaltatore si obbliga al pagamento dei salari e dei contributi assicurativi e previdenziali previsti dal contratto nazionale di lavoro autoferrotranvieri e dalla normativa vigente per tutto il proprio personale dipendente.

L'Appaltatore si obbliga altresì ad osservare ed applicare tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori.

N.B.

Fatta salva l'eventualità di applicazione delle penali di cui all'art. 28 del presente Capitolato in caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente comma, TUA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, con escussione della garanzia, oltre che il risarcimento degli eventuali danni e i maggiori oneri per l'esecuzione del servizio.

Su richiesta del Committente, l'appaltatore si obbliga a mettere immediatamente a disposizione i documenti, i registri e l'eventuale altra documentazione necessaria per la verifica dell'assolvimento di quanto previsto dal presente articolo.

Durante lo svolgimento del servizio il Committente si riserva, inoltre, di effettuare controlli verificando i nominativi del personale impegnato alla guida. Si intende che in tali occasioni il personale preposto alla guida dei veicoli dovrà dare massima disponibilità e collaborazione al personale ispettivo di TUA S.p.A.

La ditta dovrà, inoltre, ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 81/08; dovrà, altresì, sottoporre il personale alle visite mediche periodiche previste dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 23.2.1999 n. 88, modificato con decreto ministeriale 15.1.2001 n. 19, aggiornato con decreto del ministero dei trasporti del 19.07.2006 e successive modifiche ed integrazioni. I giudizi di idoneità dovranno essere tempestivamente trasmessi alla Direzione Generale di TUA, settore Risorse Umane, mediante posta certificata.

Al servizio di linea il sub affidatario deve adibire esclusivamente conducenti muniti di idonea e regolare patente (cat. D o superiore) e di relativo certificato di abilitazione professionale (CQC) per trasporto persone.

Il sub affidatario è tenuto a trasmettere a TUA l'elenco del personale adibito al servizio con riportati gli estremi di patente e CQC, oltre alle copie dei suddetti documenti e ad aggiornarlo di volta in volta, qualora se ne presenti la necessità. Eventuali variazioni del personale, comprensive delle sostituzioni temporanee dovute a motivi di qualunque genere, dovranno essere tempestivamente comunicate a TUA all'attenzione del Direttore d'Esercizio e del Responsabile dell'Unità Territoriale di riferimento.

Per comunicazione tempestiva si intende comunicazione che consenta a TUA l'inserimento dei nuovi nominativi negli elenchi oggetto dei propri controlli e anche nei casi di emergenza per comunicazione tempestiva si intende comunicazione NON successiva all'utilizzo in servizio del personale variato. In caso di mancata o ritardata presentazione della reportistica richiesta, TUA si riserva l'applicazione delle relative penali conformemente a quanto previsto all'art. 28.

Il sub affidatario si impegna a sostituire quel personale che TUA non ritenesse idoneo per qualsivoglia motivo.

Il personale impiegato nella guida degli automezzi dovrà, inoltre, essere in regola con le disposizioni di cui al D.Lgs. n. 39/2014 "Lotta abusi e sfruttamento minori".

I conducenti e tutto il personale impiegato dal sub affidatario in mansioni che comportino contatti con il pubblico dovranno comportarsi con la massima cortesia, in modo riguardoso e corretto verso il pubblico, esponendo apposito cartellino di identificazione.

Art. 9. OBBLIGHI DEL SUB AFFIDATARIO RELATIVI AL PARCO MEZZI DA UTILIZZARE

Il sub affidatario deve indicare nell'offerta il tipo di autobus o minibus che intende utilizzare sulle linee; TUA valuta l'idoneità dei mezzi in base alle prescrizioni vigenti e si riserva la facoltà di imporre l'uso di veicoli alternativi, qualora risultassero inadeguati quelli offerti.

Per ogni autobus del parco utilizzato, dovrà essere trasmessa una scheda riportante quanto segue:

- marca costruttore;
- modello;
- posti disponibili seduti e in piedi;
- indicazione degli standard di emissioni del motore;
- dimensioni di ingombro;
- targa;
- anno di prima immatricolazione.

Alla scheda dovrà inoltre essere allegata la copia fotostatica integrale della carta di circolazione (tutti i fogli di cui essa è composta).

In alternativa, qualora l'offerente non abbia ancora perfezionato l'acquisto e l'immatricolazione del/dei veicoli che intende utilizzare, dovrà essere trasmessa la medesima scheda indicante obbligatoriamente il numero del telaio del veicolo da utilizzare in luogo della targa e l'indicazione "non ancora immatricolato" in luogo dell'anno di prima immatricolazione. Deve essere altresì indicata la data di prevista immatricolazione.

Numero minimo di veicoli e veicoli di riserva

Per l'esercizio del servizio di linea il sub affidatario deve adibire il numero minimo di veicoli con le caratteristiche di idoneità previste dalla legge, necessario per garantire l'effettuazione del servizio. Il numero minimo di veicoli dovrà, inoltre, essere adeguatamente incrementato in relazione alla ridotta capienza a bordo imposta dalle norme nazionali e regionali a causa dell'emergenza sanitaria in corso.

Il sub affidatario deve garantire un numero adeguato di veicoli di scorta, purché idonei al servizio di linea.

In casi di emergenza, per far fronte ad improvvisi guasti in linea, per manutenzione, stati di necessità imprevedibili od improvvise necessità di effettuare corse "bis", il sub affidatario dovrà adibire al servizio, in via del tutto temporanea, e previa le necessarie preventive autorizzazioni, anche veicoli di scorta di sua proprietà o di proprietà di terzi aventi i requisiti tecnici e di identificazione necessari, i cui elenchi dovranno essere preventivamente comunicati a TUA.

Condizioni generali dei veicoli.

L'Appaltatore, si obbliga a mantenere i veicoli nelle condizioni di sicurezza previste dal Codice della strada e dalla normativa vigente in materia di trasporto pubblico e provvedere ad una loro regolare manutenzione ordinaria secondo i canoni della buona tecnica.

I veicoli dovranno essere sempre mantenuti ad un elevato livello di pulizia e decoro. Il sub affidatario potrà utilizzare gli impianti di lavaggio in uso a TUA spa previa stipulazione di apposita convenzione a titolo oneroso. Resta comunque inteso che qualsiasi danno dovesse essere arrecato all'impianto dovrà essere risarcito dal sub affidatario.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo e relativi commi, TUA si riserva l'applicazione delle relative penali conformemente a quanto previsto dal successivo art. 28.

Inoltre, in caso di due o più eventi di non conformità a quanto previsto dal presente articolo, TUA si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto, riservandosi l'escussione della garanzia all'appalto e di richiedere il risarcimento degli eventuali danni e i maggiori oneri per l'esecuzione del servizio.

Caratteristiche dei veicoli - Dispositivi accessori - Cartelli ed iscrizioni

I veicoli devono essere verniciati con colorazioni preventivamente approvate da TUA SpA; dovranno, inoltre, essere muniti di cartelli, loghi adesivi e display per l'identificazione del percorso, al fine di una corretta identificazione, da parte dell'utenza, che si tratta di un servizio di TUA.

A tale scopo il sub affidatario deve applicare i cartelli indicatori di linea e di percorso sul lato interno del parabrezza, in corrispondenza delle porte di salita dei passeggeri e sul lato interno del vetro posteriore.

Dovranno inoltre essere dotati di tutta la strumentazione e gli accessori necessari per lo svolgimento del servizio e possedere caratteristiche e requisiti conformi alle prescrizioni di legge.

Dovrà infine installare a bordo tecnologie di controllo e di bigliettazione del tipo indicato da TUA.

Su richiesta della TUA il sub affidatario dovrà installare apparati di localizzazione satellitare da interfacciare con il sistema aziendale di controllo dell'esercizio.

Le dimensioni di ingombro dei veicoli dovranno essere compatibili con le prescrizioni di sicurezza d'esercizio relative a ciascun instradamento.

Il sub affidatario non potrà esporre sui mezzi utilizzati per l'esecuzione del servizio materiale pubblicitario di qualsiasi natura, salvo gli avvisi e le pubblicazioni autorizzati da TUA spa.

Il sub affidatario si obbliga, a propria cura, ad esporre all'interno dei mezzi il materiale informativo fornito da TUA.

Manutenzione dei veicoli e consumi

Il sub affidatario è tenuto a mantenere i veicoli adibiti al trasporto in perfetta efficienza. Le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei veicoli sono a carico del sub affidatario e sono comprese nel prezzo offerto, così come i consumi ed ogni altra spesa necessaria per l'esercizio.

Il Responsabile dell'Esercizio dell'Unità Territoriale della TUA, ai fini della sicurezza, ha il potere di valutare l'idoneità dei veicoli comunque adibiti al servizio e l'efficienza dei sistemi

manutentivi adottati dal sub affidatario, imponendo l'esclusione dal servizio dei veicoli ritenuti inadeguati.

Nel caso in cui TUA rilevasse evidenti gravi inadempimenti nella manutenzione o condizioni di pulizia insoddisfacente di uno o più dei veicoli verificati o altre situazioni tali da poter compromettere la sicurezza, il decoro o l'immagine del servizio prestato, formalizzerà all'Appaltatore i provvedimenti di carattere manutentivo o di pulizia o di altro genere ritenuti necessari e i tempi entro i quali tali interventi dovranno avere luogo.

L'Appaltatore si impegna ad eseguire le disposizioni di TUA entro i tempi indicati. Nulla sarà dovuto all'Appaltatore per l'effettuazione di tali interventi.

In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni TUA ha la facoltà di applicare le penali di cui al successivo art. 28.

Assicurazione veicoli

La copertura assicurativa di tutti i veicoli del parco (comprendendo, dunque, anche i veicoli di riserva) sarà a carico dell'Appaltatore. Il sub affidatario garantisce che i veicoli di sua proprietà (o di terzi) impiegati nel servizio sono adeguatamente assicurati con primaria compagnia contro l'incendio e contro i rischi di RCA, anche a favore dei trasportati, che non potrà in nessun caso essere inferiore ai limiti minimi dei massimali fissati dalle norme vigenti, impegnandosi a modificare i relativi massimali di polizza qualora lo prescriva la legge.

Resta inteso che la TUA è sollevata da ogni responsabilità per danni di qualunque natura derivanti a terzi dall'effettuazione del servizio oggetto del sub-affidamento.

Al fine di evitare qualsiasi contestazione, la compagnia che assicura i citati veicoli deve coprire tutti i rischi, compresi quelli nei confronti dei trasportati, anche se i titoli di viaggio sono emessi da TUA. L'Appaltatore, per ciascun veicolo (incluso quelli di riserva) con cui svolgerà il servizio, si obbliga a richiedere alla propria compagnia assicuratrice un'appendice alla/e polizze RCA che prenda nota e dia atto che nelle garanzie di responsabilità civile è compreso il profilo di rischio durante l'esecuzione del servizio di trasporto pubblico di linea eseguito per conto di TUA S.p.A.

Pertanto, al momento della sottoscrizione del contratto l'Appaltatore dovrà presentare copia della polizza di cui al precedente punto unitamente alla fotocopia della carta di circolazione di ciascun veicolo dedicato al servizio in oggetto.

La mancata presentazione dell'appendice di polizza nei termini richiesti, costituisce un inadempimento gravissimo a fronte del quale TUA si riserva di risolvere di diritto il contratto, come previsto all'art. 26 del presente documento.

Art.10. VARIAZIONI AL PROGRAMMA DI ESERCIZIO

Il programma di esercizio può essere modificato soltanto da disposizioni della TUA. Conseguentemente il sub affidatario è tenuto ad osservare le variazioni al programma di esercizio disposte dalla TUA, siano esse definitive o temporanee, che dovessero rendersi necessarie in relazione ad eventi sopravvenuti o a nuove esigenze. Il sub affidatario tuttavia

non può pretendere indennizzi o compensi di sorta per le variazioni, salvo quanto precisato nel successivo art. 24.

Preavviso delle variazioni al programma di esercizio

La TUA deve comunicare le variazioni al programma di esercizio con i seguenti preavvisi.

- a. per quanto riguarda le variazioni programmabili: giorni 8 (otto) con comunicazione scritta;
- b. per quanto riguarda le variazioni urgenti dipendenti da cause impreviste o da forza maggiore: ore 24 (ventiquattro) con comunicazione telefonica seguita da messaggio email.

La TUA non è comunque tenuta a dare preavviso nel caso che, per esigenze sorte imprevedibilmente nel corso della giornata, sia costretta ad impartire ordini di variazione direttamente tramite il personale di controllo.

Art. 11. SUBENTRO DI TUA NELL'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO IN CASO DI INADEMPIMENTO DA PARTE DEL SUB AFFIDATARIO.

In caso di sospensione od irregolarità da parte del sub affidatario nell'effettuazione del servizio, indipendentemente dalle cause che ne hanno dato motivo - salvo l'ipotesi di impossibilità sopravvenuta nei limiti delle previsioni dell'art. 1256 2° comma del Codice Civile - la TUA provvederà a svolgere direttamente il servizio, con l'addebito dei relativi costi al sub affidatario.

In tale ipotesi TUA potrà pretendere l'applicazione delle penali pattuite ed avrà la possibilità di risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 12. SERVIZI MINIMI ESSENZIALI IN CASO DI SCIOPERO

In caso di sciopero, il sub affidatario dovrà assicurare lo svolgimento dei servizi minimi essenziali così come previsto dalla legge 12.6.1990, n. 146 come modificata dalla L. n. 83/2000 nel settore trasporto locale (pos. 10662), della deliberazione della "Commissione di Garanzia per l'attuazione della legge sulla sciopero nei servizi pubblici essenziali" 31/1/2002 n. 13, dall'accordo nazionale 7.2.1991, e dalle successive modifiche e integrazioni.

Le fasce orarie durante le quali deve essere garantito il servizio completo per gli utenti in caso di sciopero, in applicazione dell'art. 3 lett. d) 2° comma dell'accordo nazionale 7.2.1991 sono le seguenti:

- 1° fascia : dall'inizio del servizio alle ore 8,30
- 2° fascia: dalle ore 13,00 alle ore 16,00.

La TUA emanerà di volta in volta disposizioni sulle esatte modalità per l'interruzione e la ripresa del servizio in funzione degli orari di sciopero, alle quali dovrà attenersi il sub affidatario in caso di adesione allo sciopero.

Il sub affidatario dovrà comunicare in forma scritta alla TUA l'eventuale svolgimento dei servizi anche durante gli orari di sciopero.

Art. 13. DIREZIONE DI ESERCIZIO

Il controllo sull'esecuzione del contratto è affidato al Direttore o Responsabile di Esercizio della TUA, a cui risponde il responsabile tecnico oppure il legale rappresentante del sub affidatario, che deve essere in possesso dell'attestato previsto:

- dal Regolamento CE. n. 1071/2009 che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada;
- dal Decreto Dirigenziale 25/11/2011 n. 291 "Disposizioni tecniche di prima applicazione del regolamento CE. n. 1071/2009;
- dalla Circolare del Ministero dei Trasporti n. 26141 del 2 dicembre 2011;
- dall'art. 11 D.L. 9 febbraio 2012 n. 5 (convertito nella legge n. 35 del 4 aprile 2012);
- dal Decreto Dirigenziale 20 aprile 2012 n. 40 "Disposizioni applicative dell'art. 11 c.6 del D.L. 5/2012.

Il Gestore del Trasporto (Responsabile Pianificazione e Controllo Esercizio) di TUA cura l'osservanza da parte del sub affidatario delle leggi e dei regolamenti riguardanti l'esercizio del trasporto, delle disposizioni contenute nell'atto di affidamento, delle prescrizioni impartite dai competenti organi della MCTC, della Regione o dell'Ente concedente e da TUA.

A tale scopo vigila sul sub affidatario nelle forme di cui all'art. 15.

Art. 14. RESPONSABILITA' DEL SUB AFFIDATARIO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO

Il sub affidatario garantisce la puntuale e regolare esecuzione del servizio e risponde nei confronti di TUA della organizzazione tecnica e gestionale dello stesso, ferme restando le responsabilità dell'esercizio, che rimangono in capo al sub affidatario.

Art. 15. SORVEGLIANZA SULL'ESERCIZIO

Il sub affidatario consente l'esercizio della sorveglianza da parte dell'Ente concedente, della TUA e dei competenti Organi della MCTC in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio.

A tal scopo i Funzionari dell'Ente concedente e della MCTC, specificatamente autorizzati dalle leggi e delle disposizioni vigenti, nonché i dipendenti da TUA incaricati del controllo del servizio, hanno libero accesso, nell'esercizio delle loro funzioni istituzionali, ai veicoli in servizio sulle linee ed agli impianti, previa esibizione di un documento di riconoscimento della loro qualità.

TUA potrà effettuare controlli per la valutazione dell'adeguatezza del servizio rispetto alle esigenze dell'utenza avvalendosi anche della metodologia del cosiddetto "cliente misterioso".

Art. 16. OBBLIGHI DEL SUB AFFIDATARIO IN CASO DI SINISTRI

Il sub affidatario è tenuto al rispetto di tutte le norme di sicurezza e ad osservare le disposizioni prescritte dalla legge in caso di sinistri verificatisi durante il servizio di linea. In caso di sinistro di qualsiasi entità, il sub affidatario deve inviare a TUA, entro ventiquattro ore, la copia della denuncia all'Assicurazione, oltre che un dettagliato rapporto sull'accaduto. In caso di sinistro mortale il sub affidatario deve informare immediatamente TUA in via telefonica.

Art. 17. TASSA DI PROPRIETA'

Il sub affidatario provvede, sotto la propria responsabilità, a pagare annualmente la tassa di proprietà dei propri veicoli utilizzati per l'esercizio.

Art. 18. TITOLI DI VIAGGIO

Sono adottati i titoli di viaggio, le tariffe ed i prezzi per trasporto viaggiatori e bagagli conformemente a quanto stabilito dagli Enti aventi potestà tariffaria.

Il sub affidatario riconosce pertanto come validi i titoli di viaggio deliberati dagli Enti aventi potestà tariffaria ed adottati da TUA che si riferiscano alle tariffe comprendenti il servizio in sub affidamento, nonché le tessere di servizio e di libera circolazione emesse da TUA e/o consentite dalle leggi.

Il sub affidatario dovrà vendere in vettura esclusivamente i titoli di viaggio emessi da TUA. Sulle relazioni automobilistiche oggetto di sub affidamento il subaffidatario consente l'utilizzo dei propri servizi automobilistici ai possessori di titoli di viaggio (corsa semplice e abbonamenti) a tariffa regionale rilasciati da TUA ed emessi attraverso i seguenti canali di vendita:

- Biglietterie TUA (sia sportelli TUA che emettitrici automatiche)
- Applicazioni per smartphone autorizzate da TUA (app TUA, My Cicero)
- Rivendite esterne di TUA (punti vendita autorizzati da TUA).

Sui veicoli utilizzati per l'esercizio del sub affidamento dovranno essere installate, a cura e spese del sub affidatario, apposite obliterate o altri dispositivi di convalida dei titoli di viaggio, di tipo approvato da TUA e comunque di tipo compatibile con i titoli di viaggio da obliterare.

Nel caso di impossibilità di convalida del titolo di viaggio mediante obliterate, le convalide dovranno essere effettuate manualmente dall'autista del mezzo, compilando l'apposito spazio prestampato sul retro del biglietto.

Art.19. APPROVVIGIONAMENTO DEI TITOLI DI VIAGGIO

Il sub affidatario provvede all' approvvigionamento dei titoli di viaggio da vendere sull'autobus rifornendosi periodicamente presso il magazzino Unico di TUA sito in Pescara, via San Luigi Orione, di una congrua quantità di biglietti da vendere a bordo dei propri mezzi.

Art. 20. VERIFICHE DEI TITOLI DI VIAGGIO

Il sub affidatario si obbliga a sorvegliare che i passeggeri siano muniti di valido titolo di viaggio.

La verifica dei titoli di viaggio e l'applicazione delle relative sanzioni amministrative saranno invece effettuati dagli agenti TUA espressamente abilitati, muniti del distintivo.

Gli agenti suddetti hanno quindi libero accesso sui veicoli in servizio ed il sub affidatario è tenuto ad assicurare ogni idonea collaborazione ai fini dell'espletamento delle verifiche dei titoli di viaggio.

Art. 21. RICAVI DA TRAFFICO

I ricavi da traffico dei titoli di viaggio spettano a TUA. Al sub affidatario viene riconosciuto a titolo forfettario un importo di € 0,08/km. Tale importo non è soggetto a ribasso e costituisce il ristoro per la quota parte dei ricavi da traffico spettanti.

Art. 22. RESOCONTI E STATISTICHE

Il sub affidatario è tenuto a trasmettere a TUA i resoconti mensili sul numero dei passeggeri mediamente trasportati, nonché rilevazioni più dettagliate sui dati di esercizio che, anche ai fini statistici, TUA ritenga necessario acquisire.

Art. 23. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Le fatture verranno emesse alla fine di ciascun mese con riferimento ai chilometri previsti per le corse indicate nei programmi di esercizio, ivi comprese le modifiche in meno od in più apportate da TUA e comunicate secondo le disposizioni dell'art. 10 e che risultino regolarmente effettuate. Le fatture dovranno essere elettroniche, inviate tramite Sistema di interscambio, e dovrà essere indicato il Codice Identificativo Gara.

In occasione dell'emissione delle fatture, il sub affidatario deve conguagliare gli eventuali chilometri percorsi in più ed in meno rispetto ai programmi di esercizio e riconosciuti come giustificati dalla TUA; deve altresì conguagliare le somme a qualsiasi titolo eventualmente dovute (penali, multe ecc.)

I pagamenti di parte della TUA verranno effettuati a 30 (trenta) giorni fine mese data fattura.

Art. 24. MODIFICA DEL CORRISPETTIVO CHILOMETRICO PER VARIAZIONI AL SERVIZIO RICHIESTE DA TUA.

Qualora TUA apportasse al servizio previsto un aumento dei chilometri previsti dal Contratto, il corrispettivo chilometrico del servizio non varierà.

Qualora TUA apportasse al servizio previsto una riduzione oltre il 20% dei chilometri annualmente previsti dal Contratto, il corrispettivo chilometrico del servizio sarà incrementato come di seguito esposto:

RIDUZIONE KM AL DI SOTTO DEL VALORE ANNUO	AUMENTO CORRISPETTIVO CHILOMETRICO
Riduzione oltre il 20% del programmato annuo	+ 2%
Riduzione oltre il 30% del programmato annuo	+ 3%
Riduzione oltre il 35% del programmato annuo	+ 4%
Riduzione oltre il 40% del programmato annuo	+ 6%

L'aumento del corrispettivo chilometrico verrà applicato su tutti i chilometri effettuati in diminuzione oltre la soglia del 20% rispetto al servizio programmato nell'anno e verrà applicato dal momento in cui la variazione del servizio oltrepasserà la corrispondente soglia riportata in tabella.

Si intende che ogni variazione sarà sempre effettuata rispetto al corrispettivo chilometrico presentato in sede di offerta.

Art. 25. DIVIETO DI SUB APPALTO

E' fatto divieto di qualunque forma di cessione del contratto, nonché di subappalto, in tutto o in parte, anche di fatto, dei servizi in questione.

Art. 26. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA PER INADEMPIMENTO DEL SUB AFFIDATARIO

TUA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- 1) per mancata effettuazione del servizio;
- 2) per la perdita, in capo al sub affidatario, dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge;
- 3) qualora il sub affidatario sia inadempiente agli obblighi derivanti dalla legge o dal disciplinare, ivi compreso quello di assicurare la continuità del servizio;
- 4) qualora il sub affidatario infranga gli ordini emessi nell'esercizio del potere di vigilanza e controllo dall'Ente concedente, dalla TUA e dai competenti Organi MCTC;
- 5) qualora il sub affidatario non ottemperi agli obblighi stabiliti dall'art. 9 in tema di sicurezza, regolarità e qualità dell'esercizio;
- 6) qualora il sub affidatario non ottemperi agli obblighi di cui all'art. 15 in ordine alla esplicazione dei poteri di sorveglianza degli Organi ed agenti a ciò preposti;
- 7) qualora il sub affidatario non osservi le disposizioni impartite dalla TUA in ordine alla procedura da seguire in caso di sinistri;
- 8) qualora il sub affidatario contravvenga al divieto del sub appalto di cui all'art. 25 del presente capitolato;
- 9) qualora il sub affidatario con la sua inadempienza nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l'applicazione dell'art. 1676 codice civile;

10) nel caso di mancata costituzione della cauzione definitiva con i modi e i tempi stabiliti dall'art. 6 del presente Capitolato.

Nei suddetti casi, la risoluzione si verificherà di diritto qualora TUA comunichi al sub affidatario, mediante raccomandata A.R. o posta elettronica certificata, che intende avvalersi di questa clausola risolutiva.

E' comunque riconosciuta a TUA la facoltà di richiedere al sub affidatario la corresponsione dell'importo delle penali previste all'art. 28 del capitolato e gli ulteriori danni.

Art. 27. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE PER INADEMPIMENTO DI TUA

E' riconosciuta al sub affidatario la facoltà di risolvere il contratto con preavviso scritto minimo di 120 (centoventi) gg. in caso di mancato ripetuto rispetto da parte di TUA delle scadenze dei pagamenti e previa diffida scritta ad adempiere, inviata con raccomandata A.R. o posta elettronica certificata.

Il medesimo termine di preavviso di 120 giorni vale anche nel caso di recesso dal contratto, per qualsiasi motivazione, da parte del sub affidatario; resta comunque impregiudicata la facoltà, da parte di TUA, di richiedere i danni o le penali, qualora ne ricorrano le condizioni.

Art. 28. PENALI

A) MANCATE CORSE

Per ogni mancata effettuazione di una corsa, imputabile a responsabilità del sub affidatario, questi deve corrispondere a TUA a titolo di penale € 200,00 (duecento) oltre ad un importo pari al doppio del corrispettivo previsto per ogni chilometro non effettuato.

Si intende per mancata corsa:

A-1) la corsa, o una parte della corsa, non effettuata;

A-2) la corsa svolta con un ritardo superiore a quindici minuti rispetto agli orari stabiliti;

A-3) quando il ritardo di qualunque entità determina la perdita della coincidenza programmata con gli altri servizi di pubblico trasporto;

A-4) il mancato rispetto del tempo di attesa imposto da TUA nel caso di ritardi di coincidenza con altri servizi di pubblico trasporto;

A-5) la partenza comunque in anticipo.

B) RITARDI

Qualora il servizio venga espletato con ritardo rispetto all' orario programmato, il sub affidatario è tenuto a pagare le seguenti penali:

B-1) per ripetuti ritardi fino a quattro minuti verrà comminata una penale di € 30,00 (trenta) dal terzo ritardo in poi verificatosi in un periodo di 90 (novanta) gg. comunque calcolati;

B-2) per ritardi da cinque a quindici minuti verrà comminata la penale di cui al precedente punto B-1), oltre che una penale di € 5,00 (cinque) per ogni minuto di ritardo superiore ai cinque minuti.

C) UTILIZZO DI VEICOLI DIFFORMI

Qualora il sub affidatario presti il servizio con un veicolo diverso da quelli precedentemente comunicati alla TUA così come previsto dall'art. 12 del presente capitolato, veicolo che risulti a giudizio del Direttore di Esercizio non idoneo, è tenuto a pagare una penale di € 200,00 (duecento) per ciascun giorno di utilizzo e per ciascun mezzo.

D) MANCATA COMUNICAZIONE DI SOSTITUZIONE AUTOBUS, DI DISSERVIZIO O IRREGOLARITÀ NELL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Qualora il sub affidatario ometta di trasmettere alla TUA le comunicazioni di cui all'art. 7 lettera e, è tenuto a pagare una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni infrazione.

E) MANCATA REPERIBILITÀ DEL REFERENTE UNICO

Nel caso di mancata reperibilità del referente unico, che abbia pregiudicato l'effettuazione del servizio, sarà applicata una penale di € 200,00 (duecento).

F) MANCATA PULIZIA AUTOBUS

Per ogni mancata pulizia interna e/o esterna, ovvero per ogni mancata sanificazione e inosservanza del protocollo SARS-Cov2 (allegato 3), è prevista una penale di € 100,00 (cento).

G) CIRCOLAZIONE SENZA ESTINTORI O CON ESTINTORI SCARICHI

Nel caso di circolazione dei mezzi privi di estintori o con estintori scarichi è prevista una penale di € 100,00 (cento) per ogni estintore non in regola.

H) MANCATO O ERRATO POSIZIONAMENTO DEGLI INDICATORI DI PERCORSO

In caso di mancato o errato posizionamento degli indicatori di percorso (elettronici e non) è prevista una penale pari e € 50,00 (cinquanta).

I) QUALSIASI ALTRA VIOLAZIONE AGLI OBBLIGHI ASSUNTI

Qualora il sub affidatario violi qualunque altro obbligo previsto nel presente capitolato, è tenuto a pagare, salvo sempre la risoluzione del contratto ove prevista ed i maggiori danni, una penale di € 50,00 (cinquanta) per ogni infrazione contestata.

Previa contestazione scritta da parte di TUA, il sub affidatario è tenuto a pagare le suddette penali salva la dimostrata forza maggiore, il cui onere della prova è a carico del sub affidatario stesso.

L'importo delle penali viene trattenuto al momento del pagamento delle fatture per i servizi ai quali si riferisce la penale, qualora vi sia capienza.

In caso contrario devono essere pagate entro 30 (trenta) gg. da ricevimento delle relative fatture.

Art. 29. ESPRESSA RINUNCIA ALLA RICHIESTA DANNI E RISTORO

L'appaltatore rinuncia espressamente alla richiesta di qualsiasi eventuale danno o ristoro o indennizzo nei confronti di TUA nel caso venga dichiarato l'annullamento e/o la decadenza e/o la sospensione del presente affidamento o ove vengano riconosciuti diritti nei confronti di terzi in conseguenza dell'esito di giudizi promossi da terzi concorrenti anche o per causa di difetti nel procedimento.

Art. 30. RECESSO DAL RAPPORTO CONTRATTUALE

E' facoltà di TUA recedere dal contratto, fatto salvo l'obbligo di preavviso. In tal caso, all'Appaltatore sarà attribuito in deroga all'art. 1671 c.c. ed a tacitazione di ogni sua pretesa, in ordine al recesso medesimo, l'intero corrispettivo del mese nel quale il recesso ha avuto effetto.

Art. 31. REFERENTE UNICO

Il sub affidatario, alla sottoscrizione del contratto, nomina uno o più referenti operativi che dovranno garantire la reperibilità nelle fasce orarie in cui è previsto il servizio. Nel caso di mancata reperibilità del referente unico, che abbia pregiudicato l'effettuazione del servizio, sarà applicata la penale prevista dall'art. 28 del presente Capitolato.

Art. 32. CARTA DEI SERVIZI – STANDARD DI SERVIZIO

Il sub affidatario, alla sottoscrizione del contratto, dichiara di uniformarsi ai principi sanciti dalla carta dei Servizi di TUA spa ed a rispettarne i relativi standard di qualità, oltre che a quelli di servizio stabiliti dalla Regione Abruzzo. Il sub affidatario si adegua, altresì, alle disposizioni sanitarie previste nel protocollo SARS-Cov2 predisposto da TUA a seguito dell'emergenza sanitaria dovuta al coronavirus.

Art. 33. CLAUSOLA DI RISERVA SULLA VALIDITÀ DEL CONTRATTO. SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO IN CASO DI PERDITA DEL TITOLO ALL'ESERCIZIO DEL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO

Qualora TUA, così come costituita al momento della procedura di gara, non avesse più titolo ad esercitare il servizio di trasporto pubblico nell'ambito della Regione Abruzzo, perché in ciò sostituita da altro Soggetto (subentrante), l'Appaltatore dovrà proseguire le attività oggetto del contratto fatta salva la facoltà del Soggetto Subentrante di non volere rilevare in tutto o in parte il contratto medesimo; in quest'ultimo caso il presente contratto si intenderà automaticamente sciolto a far data dalle comunicazioni che palesino la situazione sopra definita e le parti non avranno nulla a che pretendere l'una dall'altra fatto salvo l'adempimento delle obbligazioni maturate prima dello scioglimento del contratto.

In particolare, nella suddetta ipotesi di cessazione anticipata del rapporto contrattuale a causa del cambiamento del soggetto gestore del servizio di trasporto pubblico è, comunque, esclusa qualsivoglia forma di indennizzo o risarcimento a favore dell'Appaltatore.

Art. 34. CONTENZIOSO

Tutte le controversie riguardanti la corretta applicazione delle procedure previste dal presente capitolato speciale tecnico e conseguentemente l'esecuzione del contratto, dovranno essere preventivamente esaminate dalle parti in via conciliativa e, qualora non si pervenga ad una soluzione delle stesse, le controversie verranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Chieti.

Art. 35. ESCLUSIONE DELL'I.V.A. SULLE PENALI E SULLE GARANZIE FIDEIUSSORIE

Tutti gli importi che dovranno eventualmente essere pagati a titolo di penali o per garanzie fideiussorie sono soggetti a I.V.A. di legge, che si aggiunge agli importi di cui al precedente art. 28.

Art. 36. SPESE DEL CONTRATTO E REGISTRAZIONE

Il contratto che si andrà a stipulare con il sub affidatario è soggetto a I.V.A. di legge. L'imposta di registro è come per legge.

Il sub affidatario è tenuto a provvedere, su richiesta di TUA, alla registrazione del contratto che si andrà a stipulare, con spese a totale suo carico, ivi comprese le spese di registrazione.

L'aggiudicatario è tenuto inoltre a rimborsare alla TUA le spese di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del presente bando entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva, a norma dell'art. 216 comma 11 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 37. RECIPROCO OBBLIGO DI RISPETTARE LA REGOLAMENTAZIONE CHE EMANERANNO STATO E/O REGIONE – CLAUSOLE FINALI

Le norme contrattuali del presente atto di sub affidamento potranno essere modificate o integrate sulla base dei criteri e modalità che dovessero essere emanate con leggi dello Stato e/o della Regione.

A tali eventuali modifiche od integrazioni le parti dovranno attenersi se ed in quanto imperative.

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente Capitolato si rinvia alla normativa vigente ed in particolare alle norme del Codice Civile ed alla legislazione in materia di trasporti.

Art. 38. GRIGLIA DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO**Criteri di valutazione delle offerte**

L'appalto sarà aggiudicato mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

I criteri di valutazione e i relativi pesi ponderali sono i seguenti:

- | | |
|----------------------|--------------|
| A) Offerta economica | Max 30 punti |
| B) Offerta tecnica | Max 70 punti |

A) Offerta economica: max. punti 30

Non sono accettate offerte in aumento.

B) Offerta tecnica: max. punti 70 ripartiti nei seguenti sub criteri:

B.1) Flotta veicoli: max. punti 66 di cui:

B.1.1. Anzianità media di flotta (max. 30 p.ti):

Si considera l'età media di ingresso al 01/03/2021 e, considerato che è prevista una anzianità media di 8 anni all'inizio del contratto, il punteggio sarà così assegnato:

- Da 1 a 36 mesi: 30 punti
- Da 37 a 42 mesi: 20 punti
- Da 43 a 48 mesi: 18 punti
- Da 49 a 54 mesi: 15 punti
- Da 55 a 60 mesi: 12 punti
- Da 61 a 66 mesi: 10 punti
- Da 67 a 72 mesi: 8 punti
- Da 73 a 78 mesi: 6 punti
- Da 79 a 84 mesi: 4 punti
- Da 85 a 90 mesi: 2 punti
- Da 91 a 95 mesi: 1 punti
- 96 mesi e oltre: 0 punti

B.1.2. Utilizzo veicoli attrezzati con telecamere con sistema di registrazione ai fini della security (max. 4 p.ti).

Il punteggio sarà così assegnato:

- se il requisito è offerto per il 100% della flotta veicoli: 4 punti
- se nessun veicolo risulta attrezzato: 0 punti

Per le offerte intermedie sarà applicato il metodo dell'interpolazione lineare.

B.1.3. Utilizzo veicoli dotati del sistema antincendio vano motore (max. 4 p.ti)

Il punteggio sarà così assegnato:

- se il requisito è offerto per il 100% della flotta veicoli: 4 punti
- se nessun veicolo risulta attrezzato: 0 punti

Per offerta intermedia sarà applicato il metodo dell'interpolazione lineare.

B.1.4. Utilizzo veicoli dotati di sistemi di climatizzazione (max. 4 p.ti)

Il punteggio sarà così assegnato:

- se il requisito è offerto per il 100% della flotta veicoli: 4 punti
- se nessun veicolo risulta attrezzato: 0 punti

Per offerta intermedia sarà applicato il metodo dell'interpolazione lineare.

B.1.5. Utilizzo veicoli dotati di sistemi di bordo per la vendita self service di titoli di viaggio (max. 4 p.ti)

Il punteggio sarà così assegnato:

- se il requisito è offerto per il 100% della flotta veicoli: 4 punti

--se nessun veicolo risulta attrezzato: 0 punti
Per offerta intermedia sarà applicato il metodo dell'interpolazione lineare.

B.1.6. Utilizzo veicoli dotati di sistemi di bordo per il conteggio dei passeggeri (max. 5 p.ti)

Il punteggio sarà così assegnato:

--se il requisito è offerto per il 100% della flotta veicoli: 5 punti
--se nessun veicolo risulta attrezzato: 0 punti

Per offerta intermedia sarà applicato il metodo dell'interpolazione lineare.

B.1.7. Utilizzo veicoli dotati di sistemi di bordo per la geolocalizzazione del mezzo
(certificazione del servizio) (max. 5 p.ti)

Il punteggio sarà così assegnato:

--se il requisito è offerto per il 100% della flotta veicoli: 5 punti
--se nessun veicolo risulta attrezzato: 0 punti

Per offerta intermedia sarà applicato il metodo dell'interpolazione lineare.

B.1.8. Utilizzo veicoli alimentati a metano o a trazione elettrica (max. 10 p.ti)

Il punteggio sarà così assegnato:

--se il requisito è offerto per il 100% della flotta veicoli: 10 punti
--se nessun veicolo risulta attrezzato: 0 punti

Per offerta intermedia sarà applicato il metodo dell'interpolazione lineare.

B.2) Possesso certificazione OHSAS 18001 (max. 4 p.ti)

All'operatore economico che partecipa in forma singola in possesso della suddetta certificazione saranno assegnati 4 punti; in mancanza di certificazione 0 punti.

In caso di ATI o soggetto gruppo saranno assegnati 4 punti se tutte le imprese costituenti il soggetto gruppo sono in possesso della suddetta certificazione; 3 punti se la certificazione è posseduta dalla mandataria; 2 punti se è posseduta da una o più mandanti ma non dalla mandataria.

L'efficacia del sub-affidamento:

- è sospensivamente condizionata al rilascio dell'autorizzazione da parte del concedente;
- verrà meno in caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti dichiarati dal sub affidatario ai fini del conseguimento dell'autorizzazione stessa.

Pescara, 26 marzo 2021

Il sub affidatario

TUA s.p.a.

Allegati:

1. programmi di esercizio (lista corse con sviluppo chilometrico e dettaglio orari e fermate)

2. contratto di servizio Regione Abruzzo-TUA
3. protocollo sanitario SARS-Cov 2
4. carta dei servizi di TUA